**Esenzioni acconto IMU anno 2021 per emergenza COVID-19**

**Decreto legge 14/08/20, n. 104 convertito dalla legge 13/10/20 n. 126 – Art. 78**

**Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Art. 1, comma 599**

Non è dovuta la prima rata Imu 2021 per:

* stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché stabilimenti termali
* immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi **a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**
* immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
* immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili**, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate** (per il 2020 è stato esentato solo il saldo)
* immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate** (l’esenzione riguarda le intere annualità d’imposta 2021 e 2022)

**Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69**

**Art. 6-*sexies***

**Esenzione dal versamento della prima rata dell’Imu**

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori

**Chi può beneficiare dell’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021?**

* Soggetti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 marzo 2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario
* Soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR

**Chi non può beneficiare dell’esenzione?**

* Partite IVA cessate alla data del 23 marzo 2021
* Partite IVA attivate dopo il 23 marzo 2021
* Gli enti pubblici
* I soggetti di cui all’art. 162bis del TUIR:
  + Intermediari finanziari
  + Le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria

**Quali sono le condizioni per beneficiare dell’esenzione?**

* Coincidenza tra soggetto passivo e gestore
* Non aver avuto nel 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro
* Aver avuto ricavi medi mensili del 2020 inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019 (il requisito non si applica per le partite IVA attivate dopo il 31/12/2018)